



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia

LORO SEDI

Oggetto: Certificazione Verde e obbligo di esibizione per il personale scolastico – ultimi orientamenti della giurisprudenza e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Facendo seguito alle numerose interlocuzioni intercorse circa le più recenti disposizioni in materia di *certificazione verde* per l'avvio del nuovo anno scolastico, si richiamano i più recenti orientamenti giurisprudenziali del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis) che, con le due pronunce gemelle - **decreti n. 4531 e 4532 del 2 settembre 2021** - ha rigettato le richieste cautelari formulate da una organizzazione sindacale di settore non ravvisando alcuna violazione, rispetto alla normativa impugnata, del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato.

Rispetto all'asserita violazione del diritto del personale della scuola a non essere vaccinato, il TAR, ha osservato che:

- il prospettato diritto non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere temperato con gli altri essenziali interessi pubblici, quali quello attinente alla salute pubblica, a circoscrivere l'estendersi della pandemia, e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza;
- la presentazione del test in sostituzione del *green pass* costituisce una facoltà rispettosa del diritto del dipendente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, per l'effetto, non è apparso irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul dipendente/docente che voglia beneficiare di tale alternativa;
- l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico stesso, specie di quello docente.

Si segnalano inoltre i decreti del TAR Lazio n. 4450/2021 e n. 4453/2021, che hanno rigettato le istanze cautelari avverso l'obbligo vaccinale, in quanto carenti dei presupposti di eccezionalità ed urgenza che ne consentono la concessione, ed inoltre rivolte nei confronti di una norma di fonte primaria come tale non impugnabile in via diretta.

Per quanto poi riguarda la giurisprudenza di merito, sono da richiamarsi diverse pronunce del Giudice del Lavoro (Tribunale del Lavoro di Verona - ordinanza 24/05/2021; Tribunale del Lavoro di Modena ordinanza 23/07/2021; Tribunale del Lavoro di Roma - ordinanza 28/07/2021) relative all'impugnazione di provvedimenti datoriali di sospensione dal servizio e dalla retribuzione di lavoratori che hanno rifiutato la sottoposizione al vaccino contro il Covid-19.

Le pronunce in parola, sebbene rese nei confronti di dipendenti di altre strutture pubbliche, enunciano principi che risultano pertinenti anche nell'ottica dell'obbligo introdotto per il personale scolastico. In particolare, si segnala il principio per il quale la mancata vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta conseguenze in ordine alla valutazione oggettiva dell'idoneità alle mansioni.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dunque, fino a un'eventuale revisione del giudizio di idoneità da parte del medico competente, del dipendente che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, non costituisce un provvedimento disciplinare per il rifiuto di vaccinarsi, ma un doveroso provvedimento di sospensione, stante la parziale inidoneità del lavoratore alle proprie mansioni e la contemporanea impossibilità, secondo l'organigramma della struttura, di reimpiegare diversamente il dipendente stesso. Il rifiuto della somministrazione del vaccino, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all'espletamento della prestazione lavorativa.

Infine, si segnala il Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 306 del 31/08/2021 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile. In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare - attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC - il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Per la lettura completa dei provvedimenti in parola, si rinvia alla documentazione allegata alla presente nota.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I

Luciana VOLTA

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

- **Tar Lazio decreto n. 4531/2021** (pdf, 280kb)
- **Tar Lazio decreto n. 4532/2021** (pdf, 280kb)
- **TAR Lazio decreto n. 4450/2021** (pdf, 87kb)
- **TAR Lazio decreto n. 4453/2021** (pdf, 212kb)
- **Parere del Garante n. n. 306 del 31/08/2021** (pdf, 47kb)

Responsabile del Procedimento: Luciana Volta

Referente: MDG